

LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 15-10-2007

REGIONE LOMBARDIA

Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 42 del 15 ottobre 2007 SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 18 ottobre 2007

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione riconosce nei territori montani una risorsa prioritaria di interesse regionale, si impegna a tutelarne gli aspetti paesaggistici ed i valori identitari, morfologici, culturali ed etici nonché a promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, nel rispetto della complessità degli equilibri ambientali e territoriali.

2. La presente legge, in armonia con la vigente normativa nazionale e comunitaria, persegue le finalità di:

- a) favorire la permanenza nei territori montani dei cittadini residenti e contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono dei territori stessi, in particolare nei **piccoli comuni**, anche attraverso la realizzazione di adeguate infrastrutture e la diffusione di tecnologie telematiche;
- b) promuovere e valorizzare le identità delle popolazioni locali nonché le tradizioni economiche, culturali e linguistiche locali;
- c) rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani e favorire una politica per lo sviluppo attraverso la realizzazione di un "sistema montagna lombardo" al fine di valorizzare le attività produttive insediate ed attrarre nuovi investimenti;
- d) garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna.

3. Le autonomie locali e funzionali e altri soggetti pubblici e privati, sono individuati, secondo il principio di sussidiarietà, quali attori che con il loro apporto possono contribuire alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio montano.

ARTICOLO 2

(Azioni per lo sviluppo della montagna)

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono attuate, in un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio montano, attraverso azioni integrate tendenti, in particolare:

- a) alla conservazione ambientale e alla difesa del suolo, nonché all'utilizzo ecocompatibile delle risorse montane;
- b) alla promozione del settore agricolo-forestale e dei settori artigianale e commerciale e dei mestieri

tradizionali, anche attraverso un'adeguata formazione professionale;

- c) alla valorizzazione dei beni ambientali e storico-culturali;
- d) al miglioramento del sistema della viabilità locale e del trasporto pubblico locale;
- e) al sostegno delle forme di collaborazione tra diversi soggetti pubblici e privati, anche in relazione a quanto stabilito dalla legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia);
- f) all'incentivazione dell'imprenditoria, in particolare giovanile e femminile;
- g) alla realizzazione di sportelli multifunzionali e di nuovi modelli organizzativi;
- h) alla diffusione dell'informatizzazione a banda larga e dei servizi ad essa connessi;
- i) alla diffusione dell'uso di energie alternative e rinnovabili;
- j) allo sviluppo del turismo;
- k) alla valorizzazione dei sentieri e dei rifugi alpini;
- l) al conseguimento di adeguati livelli di assistenza socio-sanitaria anche attraverso l'attivazione di servizi di telemedicina;
- m) alla valorizzazione di lingue parlate locali;
- n) alla promozione della ricomposizione fondiaria di montagna a favore, in particolare, dei giovani;
- o) allo sviluppo dell'associazionismo dedicato alla montagna e alle sue popolazioni;
- p) alla produzione e valorizzazione dei prodotti tipici locali.

2. I **piccoli comuni** montani beneficiano inoltre delle misure di sostegno previste dalla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei **piccoli comuni** della Lombardia).

3. La Giunta regionale relaziona annualmente alla competente commissione consiliare sugli interventi complessivamente realizzati in aree montane e sui relativi risultati.

ARTICOLO 11

(Modifiche e abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97/1994);

b) il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione);

c) il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia d'assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 34/1978);

d) il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 36 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" – Collegato 2005).

2. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 9 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) è aggiunta la seguente: "c-bis) indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano."

3. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei **piccoli comuni** della Lombardia), le parole: "la classificazione operata ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/1994)" sono sostituite dalle seguenti: "la classificazione operata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale recante "Interventi regionali a favore della popolazione dei territori montani".

ARTICOLO 12

(Norma finanziaria)

1. E' autorizzata una spesa di diciannove milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per l'istituzione del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 4.

2. Alle spese di cui al comma 1 si provvede con le risorse appositamente stanziare nel 2008 e 2009 all'UPB 6.5.6.3.114 "Territorio montano e **piccoli Comuni**" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 a legislazione vigente e programmatico.

3. Agli oneri derivanti dall'attività del comitato per la montagna, di cui all'articolo 7, si provvede per l'esercizio finanziario 2008 e successivi, con le risorse stanziare annualmente all'UPB 7.2.0.1.184 "Spese postali, telefoniche e altre spese generali".

4. Alle spese relative all'attività di ricerca, di cui all'articolo 8, si provvede per l'esercizio finanziario 2008 e successivi, con le risorse stanziare annualmente all'UPB 6.5.6.2.293 "Territorio montano e **piccoli Comuni**".

5. All'autorizzazione delle altre spese derivanti dall'attuazione dei precedenti articoli si provvederà con successivo provvedimento di legge.